

## I-NOTE N. 67 / 2022 – BANKING & FINANCE

31 OTTOBRE 2022

---

### HIGHLIGHTS

Modifiche al Regolamento Emittenti. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera Consob Crowdfunding. Orientamenti per le domande di autorizzazione alla Consob e Banca d'Italia  
Modellizzabilità dei fattori di rischio. Pubblicato in GU in nuovo Regolamento UE PRIIPS. La Consob comunica gli aggiornamenti in merito alla revisione dei dati strutturati e al sistema di accesso ai KID

### ALTRE NOTIZIE

SMGS. parere sulle Linee Guida ESMA in materia di requisiti di governance dei prodotti  
Pubblica consultazione dell'AGCM. Comunicazione delle operazioni di concentrazione sotto-soglia  
Mercato unico dei servizi digitali. Pubblicato in GU il nuovo Regolamento europeo IFRS 9 e IFRS 17. Pubblicato il comunicato congiunto Banca d'Italia, Consob e IVASS

### DISCLAIMER

*Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.*

## Modifiche al Regolamento Emittenti. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera Consob

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022, la Delibera Consob n. 22422 del 28 luglio 2022 recante modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (c.d. Regolamento Emittenti).

Nello specifico, è stato modificato l'art. 133-bis del Regolamento Emittenti, che disciplina la ripartizione dei costi dell'identificazione, con l'obiettivo di tenere conto degli interventi apportati alla normativa europea e alle previsioni nazionali di recepimento, in particolare contenute nel d.lgs. 49/2019, quali:

- la diversa configurazione dell'istituto dell'identificazione, attualmente previsto nell'art. 83-duodecies quale diritto degli emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati e non più come facoltà da prevedere specificamente in statuto;
- la possibilità, per le società con azioni ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, di prevedere in via statutaria l'applicazione della disciplina dell'identification.

Le innovazioni apportate all'indicato articolo sono pertanto volte a:

- allineare l'ambito di applicazione soggettivo della disposizione al nuovo art. 83-duodecies del TUF, mantenendo fermo solo per gli emittenti con azioni negoziate sui sistemi multilaterali di negoziazione il regime dell'opt-in statutario per l'applicazione delle norme sulla shareholders' identification;
- confermare la previsione che rimette all'autonomia statutaria la determinazione dei criteri di ripartizione fra i soci e la società dei costi dell'identification avanzata su richiesta delle minoranze;
- confermare la previsione che garantisce il diritto delle minoranze di avviare un'identificazione degli azionisti con oneri a carico della società qualora sia richiesta nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale da uno o più soci titolari di una quota partecipativa qualificata e non vi siano state altre identificazioni di azionisti nell'ultimo anno;
- prevedere che per tutte le altre richieste di identificazione degli azionisti avanzate da soci di minoranza gli oneri siano ripartiti in maniera paritaria tra la società e i soci richiedenti, a meno che lo statuto non preveda criteri diversi.

Le modifiche sopra descritte apportate all'art. 133-bis del Regolamento Emittenti rendono superflua la previsione di un adeguato periodo transitorio per consentire alle società di convocare un'assemblea straordinaria per introdurre specifiche previsioni statutarie in materia, tenuto conto che è stato previsto in via regolamentare un regime di default per le eventuali ulteriori richieste di identificazione avanzate dagli azionisti di minoranza rispetto alla citata richiesta con oneri a carico della società, regime sempre derogabile in via statutaria.

Infine, sono stati apportati circoscritti interventi di fine tuning nel testo del Regolamento Emittenti, in un'ottica di manutenzione del testo normativo.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Crowdfunding. Orientamenti per le domande di autorizzazione alla Consob e Banca d'Italia

Consob e Banca d'Italia hanno pubblicato i nuovi Orientamenti rivolti agli operatori interessati alle domande di autorizzazione ad operare quali fornitori di servizi di crowdfunding.

Con la Comunicazione, le Autorità ricordano che a partire dal 10 novembre 2021 è applicabile il Regolamento (UE) 2020/1503 (Regulation on European crowdfunding service providers for business - ECSP) relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, ai sensi del quale, i soggetti che intendono gestire piattaforme di crowdfunding sia basate sull'investimento (equitybased) sia sul prestito (lending-based) devono richiedere una apposita autorizzazione.

In particolare, l'art. 48 del Regolamento ECSP disciplina il periodo transitorio, prevedendo che i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese già operativi in base a regimi nazionali "possono continuare, conformemente al diritto nazionale applicabile, a prestare servizi di crowdfunding che sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento fino al 10 novembre 2023.

Alla luce di tale quadro, a partire dall'11 novembre 2023 potranno continuare a operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese che avranno ottenuto l'autorizzazione ai sensi del Regolamento ECSP.

La Consob e la Banca d'Italia sono state designate quali autorità competenti per l'autorizzazione e la supervisione dei prestatori di servizi di crowdfunding.

A livello nazionale, viene introdotta per la prima volta una disciplina comprensiva per il lending crowdfunding per le imprese, mentre viene sostituito il quadro normativo nazionale applicabile ai gestori di portali di equity crowdfunding. Esso prevede che gli operatori rispettino requisiti prudenziali e si dotino di assetti organizzativi idonei ad assicurare l'adeguata gestione dei rischi e la continuità dell'operatività. Inoltre, vengono introdotte alcune norme a tutela degli investitori ispirate a quelle della Direttiva 2014/65/EU (MiFID2).

Gli operatori interessati dovranno quindi valutare accuratamente gli interventi necessari ad assicurare il rispetto dei nuovi requisiti e dotarsi di assetti organizzativi e di controllo idonei a presidiare il corretto svolgimento dell'attività, in vista della presentazione della domanda di autorizzazione. Al riguardo, la Consob e la Banca d'Italia si sono rese disponibili a intrattenere interlocuzioni informali per orientare gli operatori interessati alla futura presentazione delle domande di autorizzazione, fornendo anche chiarimenti e, se del caso preliminari considerazioni, sugli elementi informativi e documentali da allegare alle istanze.

HIGHLIGHTS

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Modellizzabilità dei fattori di rischio. Pubblicato in GU in nuovo Regolamento UE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 ottobre 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/2060 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio nell'ambito del metodo dei modelli interni nonché la frequenza di tale valutazione a norma dell'articolo 325 octoquinquages, paragrafo 3, di tale regolamento.

In particolare, il Regolamento evidenzia come la valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio di cui all'articolo 325 octoquinquages, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe determinare la misura del rischio appropriata che gli enti devono utilizzare per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di ciascun fattore di rischio incluso, o in corso di inclusione, nel metodo alternativo dei modelli interni dell'ente di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013.

I fattori di rischio modellizzabili dovrebbero essere soggetti alla misura del rischio di perdita attesa, calcolata a norma dell'articolo 325 quinquages del regolamento (UE) n. 575/2013, mentre i fattori di rischio non modellizzabili dovrebbero essere soggetti alla misura del rischio di scenario di stress, calcolata conformemente all'articolo 325 quatersexages di tale regolamento.

La misura del rischio di perdita attesa dovrebbe riflettere la distribuzione di probabilità dei fattori di rischio su un periodo storico sufficientemente lungo in cui siano osservabili i dati di mercato pertinenti per tali fattori di rischio. Pertanto, un fattore di rischio dovrebbe essere considerato modellizzabile se è disponibile un numero sufficiente di prezzi verificabili osservabili che sono rappresentativi di tale fattore di rischio. Per effettuare tale valutazione, dovrebbe essere appropriato un periodo di osservazione di 12 mesi che termina alla precedente data di riferimento per le segnalazioni. Tuttavia, per tenere conto di eventuali ritardi nella disponibilità dei dati, gli enti dovrebbero essere autorizzati a sostituire tale periodo di osservazione di 12 mesi con un periodo di 12 mesi traslato. Per garantire la comparabilità delle pratiche in tutta l'Unione, tale spostamento dovrebbe essere limitato a un mese. Per lo stesso motivo gli enti dovrebbero applicare tali periodi traslati in modo coerente per tutti i fattori di rischio dello stesso tipo e fornire alla rispettiva autorità competente una documentazione dettagliata in merito all'applicazione di tali periodi traslati.

La commissione UE prevede che gli enti potrebbero non disporre di tutte le informazioni sui prezzi necessarie per valutare la modellizzabilità della propria attività di negoziazione. Pertanto, nel valutare se i fattori di rischio siano modellizzabili, gli enti dovrebbero essere autorizzati a utilizzare anche le informazioni sui prezzi ottenute da fornitori esterni, a condizione che tali prezzi siano verificabili e che tali fornitori esterni siano soggetti a un audit indipendente per quanto riguarda la validità delle loro informazioni sui prezzi.

Un passaggio fondamentale nella valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio consiste nel valutare la rappresentatività dei prezzi verificabili individuati per tali fattori di rischio. Un prezzo verificabile dovrebbe essere considerato rappresentativo di un fattore di rischio di un ente se l'ente è in grado di estrarre il valore del fattore di rischio dal valore del prezzo verificabile avvalendosi di metodologie quantitative comunemente utilizzate. Il fatto che alcune di queste metodologie necessitino di dati supplementari per consentire agli enti di estrarre il valore di un fattore di rischio rende più complesso dimostrare la rappresentatività dei prezzi verificabili. Pertanto tali metodologie, così come i dati supplementari, ove necessari, dovrebbero basarsi su informazioni oggettive e adeguatamente documentate, in modo da evitare che gli enti facciano ricorso a ipotesi inadeguate. A causa della mancanza di verificabilità e rappresentatività, in linea con le norme internazionali, le riconciliazioni o le valutazioni delle garanzie reali non dovrebbero essere considerate fonti ammissibili di prezzi verificabili.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## **PRIIPS. La Consob comunica gli aggiornamenti in merito alla revisione dei dati strutturati e al sistema di accesso ai KID**

Con Comunicato stampa del 14 ottobre 2022, la Consob ha fornito una serie di aggiornamenti in merito alla revisione dei dati strutturati relativi ai PRIIPs in vista dell'applicazione, a partire dal 1° gennaio 2023, del Regolamento Delegato (UE) 2022/975 e al sistema di accesso ai KID degli OICR da parte della Consob, ai sensi dell'art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti.

In particolare, evidenzia la Consob, con il Regolamento Delegato (UE) 2021/2268 del 7 settembre 2021 la Commissione europea ha adottato le modifiche al Regolamento Delegato (UE) 2017/653 concernente le metodologie di calcolo e di rappresentazione delle informazioni chiave contenute nei documenti sintetici relativi ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs).

La data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento Delegato (UE) 2017/653 è stata fissata al 1° gennaio 2023 tramite il Regolamento Delegato (UE) 2022/975 del 17 marzo 2022.

Tali modifiche incidono sul novero delle informazioni e dei dati strutturati relativi ai PRIIPs che, ai sensi della delibera Consob 21640 del 15 dicembre 2020 e della successiva delibera Consob 22134 del 17 dicembre 2021, gli ideatori di PRIIPs devono rendere accessibili alla Consob con la messa a disposizione su server SFTP oppure mediante interfaccia web.

In considerazione del fatto che la revisione degli atti delegati riguarda essenzialmente le metodologie di calcolo degli indicatori di costo e di rendimento atteso e non le specifiche informazioni da indicare, che risultano variare solo marginalmente, la portata dei correlati aggiornamenti al set di dati strutturati risulta ridotta. I suddetti aggiornamenti saranno applicabili dal 1° gennaio 2023, in linea con le modifiche normative.

Si rinvia al sito internet della Consob <https://www.consob.it/web/area-operativainterattiva/priips> nell'ambito del quale entro il 31 ottobre 2022 saranno pubblicate le Istruzioni operative e le "specifiche tecniche contenenti gli schemi XSD" aggiornate in relazione ai campi rivisti nonché una versione aggiornata del "Manuale Interfaccia WEB".

Inoltre, la Consob rammenta che dal 1° gennaio 2023, in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/2259 del 15 dicembre 2021 e dalla Direttiva (UE) 2021/2261 del 15 dicembre 2021, la disciplina del KID PRIIP troverà applicazione anche alle offerte di OICVM e di FIA aperti destinate agli investitori retail.

Ciò posto, in relazione agli OICR commercializzati in Italia agli investitori retail, il sistema di accesso ai KID da parte della Consob, in conformità a quanto previsto dell'art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti, è rappresentato esclusivamente dal DEPROF.

Il manuale di tale sistema e gli schemi XML opportunamente aggiornati saranno disponibili entro il 31 ottobre 2022 al seguente link <http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/sgrsicav1>.

Infine, la Consob evidenzia che, in relazione agli OICR:

- il KID PRIIP unitamente ai relativi dati strutturati potrà essere messo a disposizione della CONSOB a partire dal 15 dicembre 2022.;
- per il periodo dal 15 al 31 dicembre 2022, eventuali aggiornamenti del KIID UCITS saranno trasmessi alla casella [saivif@consob.it](mailto:saivif@consob.it).

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

HIGHLIGHTS

## **SMGS. parere sulle Linee Guida ESMA in materia di requisiti di governance dei prodotti**

Il Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG) ha pubblicato il proprio parere sulla proposta di revisione delle Linee guida emanate dall'ESMA in materia di requisiti di governance dei prodotti (MiFID II).

In via generale, il SMSG ha ritenuto che le Linee Guida ESMA siano equilibrate e trattino adeguatamente i risultati dell'azione di vigilanza svolta nel corso del 2021 sui requisiti di governance dei prodotti della MiFID II.

Più in particolare, il SMSG ha sottolineato la necessità di coerenza nella terminologia utilizzata e nella descrizione dei processi tra (i) le linee guida sulla governance dei prodotti e gli standard di settore generalmente utilizzati nel mercato; (ii) produttori e distributori; (iii) le linee guida sulla governance dei prodotti e le linee guida sull'adeguatezza e l'appropriatezza; e (iv) le linee guida sulla governance dei prodotti e il quadro PRIIPs. Il SMSG ha pertanto consigliato all'ESMA di continuare a stimolare lo sviluppo di standard di mercato e ad allineare la formulazione dei suoi orientamenti agli standard di settore.

Inoltre, ad avviso del SMSG una definizione troppo dettagliata dei target market potrebbe mettere a rischio la permanenza di un'architettura aperta, favorire gli operatori più grandi e rendere più difficile un ciclo di feedback efficiente tra distributori e produttori.

Infine, il SMSG nel suo parere propone diverse modifiche alle Linee Guida ESMA volte alla risoluzione dei problemi che gli attuali requisiti di governance del prodotto possono produrre sul volume di offerta di prodotti per gli investitori, per tre motivi: (i) i distributori non dispongono di informazioni sufficienti sui clienti per valutare se questi rientrano nel target market; (ii) i distributori non vogliono o non sono in grado di definire un target market, perché non dispongono di risorse o informazioni sufficienti; (iii) i produttori/distributori definiscono il target market in modo sicuro (ristretto), mentre i distributori non vendono al di fuori del target market, soprattutto per i clienti al dettaglio (anche se teoricamente possibile dopo la motivazione/documentazione).

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Pubblica consultazione dell'AGCM. Comunicazione delle operazioni di concentrazione sotto-soglia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha posto in pubblica consultazione la comunicazione sulle operazioni di concentrazione sotto-soglia.

L'articolo 32 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, ha inserito all'articolo 16 della legge n. 287/90 un nuovo comma 1-bis, che apporta alcune modifiche alla disciplina in materia di controllo delle operazioni di concentrazione, in particolare per alcune tipologie di operazioni c.d. sotto-soglia.

La norma citata riconosce un potere di intervento all'Autorità circoscritto alle operazioni per le quali ricorrano cumulativamente i seguenti presupposti:

- non siano trascorsi oltre sei mesi dal loro perfezionamento;
- sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui all'articolo 16, comma 11, della legge ovvero il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro; e
- l'Autorità ravvisi un fumus di concreti rischi concorrenziali nel mercato nazionale (o in una sua parte rilevante) tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative.

La norma può interessare operazioni di concentrazione di varia natura che, laddove ne ricorrano i presupposti, possono determinare concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale (o in una sua parte rilevante).

Ad esempio, la norma può applicarsi all'acquisizione, da parte di un'impresa di grandi dimensioni a livello nazionale e/o globale, di un'impresa con un fatturato nazionale limitato o inesistente, ma anche a concentrazioni tra imprese nazionali di piccola/media dimensione.

In generale, l'Autorità potrà valutare la sussistenza di concreti rischi per la concorrenza tenendo conto di tutte le caratteristiche rilevanti delle imprese interessate e dei mercati in cui operano, prendendo in considerazione, laddove disponibili, elementi quali:

- la struttura dei mercati;
- le caratteristiche degli operatori coinvolti;
- la natura dell'attività svolta dalle imprese interessate e la sua rilevanza per i consumatori e/o altre imprese;
- la rilevanza dell'attività innovativa svolta;
- il vincolo competitivo esercitato da una o più imprese al di là della quota di mercato.

Le quote di mercato e il grado di concentrazione - misurato, ad esempio, attraverso l'indice di Herfindahl-Hirschman ("HHI") - forniscono spesso una prima utile indicazione sul potere di mercato e sull'importanza concorrenziale sia dei partecipanti alla concentrazione che dei loro concorrenti.

In ogni caso - soprattutto laddove il fatturato non sia indicativo del vincolo competitivo che un'impresa esercita o potrà esercitare in futuro nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante - l'Autorità potrà tenere in considerazione ulteriori elementi quali, ad esempio, la circostanza che un'impresa: 1. è una

start-up o un nuovo operatore con un significativo potenziale competitivo che deve ancora sviluppare o adottare un modello di business che generi ricavi significativi (o è ancora nella fase iniziale di implementazione di tale modello); 2. è un importante innovatore o sta conducendo un'attività di ricerca potenzialmente importante; 3. è un'importante forza competitiva, attuale o potenziale; 4. ha accesso a beni significativi dal punto di vista della concorrenza (come ad esempio materie prime, infrastrutture, dati o diritti di proprietà intellettuale); e/o 5. fornisce prodotti o servizi che sono input/componenti chiave per altri settori. L'Autorità potrà anche prendere in considerazione se il valore del corrispettivo ricevuto dal venditore sia particolarmente elevato rispetto all'attuale fatturato dell'impresa acquisita.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Mercato unico dei servizi digitali. Pubblicato in GU il nuovo Regolamento europeo

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 ottobre 2022, il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

L'obiettivo del regolamento sul mercato unico dei servizi digitali è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari stabilendo norme armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l'innovazione e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compreso il principio della protezione dei consumatori, siano tutelati in modo effettivo.

Il regolamento sul mercato unico dei servizi digitali stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di servizi intermediari nel mercato interno.

Il regolamento sul mercato unico dei servizi digitali stabilisce in particolare:

- un quadro per l'esenzione condizionata dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari;
- norme relative a specifici obblighi in materia di dovere di diligenza adattati a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari;
- norme sull'attuazione e sull'esecuzione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.

Il regolamento sul mercato unico dei servizi digitali si applica ai servizi intermediari offerti a destinatari il cui luogo di stabilimento si trova nell'Unione o che sono ubicati nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi intermediari.

Il regolamento non si applica invece ai servizi che non sono servizi intermediari né alle prescrizioni imposte in relazione a tali servizi, indipendentemente dal fatto che i servizi siano prestati facendo ricorso a servizi intermediari.

Il regolamento troverà applicazione a decorrere dal 17 febbraio 2024.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## IFRS 9 e IFRS 17. Pubblicato il comunicato congiunto Banca d'Italia, Consob e IVASS

Banca d'Italia, Consob e IVASS hanno pubblicato il 27 ottobre 2022 un comunicato congiunto sull'informativa da fornire nel bilancio 2022 sulla transizione all'IFRS 17 e IFRS 9.

Infatti, le imprese che redigono il bilancio – d'esercizio o consolidato – in ossequio ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, dal 1° gennaio 2023 inizieranno ad applicare l'IFRS 17 "Contratti Assicurativi". Inoltre, molteplici imprese di assicurazione, dalla medesima data, cominceranno ad adottare anche l'IFRS 9 "Strumenti finanziari".

Il principio contabile internazionale IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”, paragrafo 30 richiede a un’impresa di fornire informazioni quando ha in corso l’implementazione di un nuovo principio contabile emesso ma non ancora entrato in vigore. A tal fine, il paragrafo 30, lettera b) richiede che l’impresa fornisca “informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili, rilevanti per valutare il possibile impatto che l’applicazione del nuovo Principio o della nuova Interpretazione avrà sul bilancio dell’entità nell’esercizio di applicazione iniziale”. Le informazioni sono di tipo sia qualitativo che quantitativo.

Obiettivo di questo paragrafo è di mettere gli utilizzatori del bilancio nella condizione di comprendere gli impatti che la futura adozione di nuovi standard contabili avrà sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell’impresa.

Al fine di adempiere nel bilancio riferito all’esercizio 2022 a quanto richiesto dallo IAS 8, paragrafi 30 e 31, Banca d’Italia, CONSOB e IVASS rinviano a quanto previsto dal Public Statement ESMA del 13 maggio 2022 (Transparency on implementation of IFRS 17 Insurance Contracts) e, per l’IFRS 9, anche dal Public Statement ESMA del 10 novembre 2016 (Issues for consideration in implementing IFRS 9: Financial Instruments).

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Consultazioni concluse *normativa non ancora emanata*

### BANCA D’ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

### CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

### IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209



A cura del Dipartimento Banking and Finance

---

## LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

:

### Milano

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### Roma

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 80 91 32 232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### Padova

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### Verona

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)